

**DT VI - TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SARDEGNA**

Prot. n.1092 del 22/09/2020

IL DIRETTORE

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 21 febbraio 2013;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del Decreto ministeriale n. 38 del 2013;

VISTO l'art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

CONSIDERATO il rapporto tra le rivendite in funzione e numero degli abitanti previsto nell'art. 4 della Legge Europea n. 37/2019 (Legge Europea 2018) e dalla circolare prot. 124048/RU del 22 aprile 2020;

CONSIDERATO che, entro il 30 settembre 2020, occorre formalmente stabilire l'effettiva sussistenza delle esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38 del 2013;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 31 ottobre 2020, sono soltanto quelle relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri della distanza non

inferiore a 200 metri, e del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, come previsto dalla Legge n. 37/2019 (Legge Europea 2018);

CONSIDERATO che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

RITENUTO necessario contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, rapportando l'offerta all'effettiva domanda di tabacchi, anche in relazione alla dimensione demografica dei Comuni;

ACCERTATO, che per le segnalazioni pervenute nel primo semestre 2020 non sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie.

D I S P O N E

di non effettuare lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel I semestre 2021, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

Il Direttore
Dott. Michele Giannarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993